

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AGGIORNAMENTO 2023**

(approvato con determina dell'amministratore unico del 16/1/2023)

Art. 1. Premessa. L'attuale quadro normativo generale di riferimento in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 60, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", anche i soggetti privati sottoposti al controllo degli enti locali sono tenuti a porre in essere taluni obblighi previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza, tra cui la redazione di un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

La società Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. (BOF) è una società a capitale interamente pubblico, detenuto dal Comune di Bergamo, e, pertanto, rientra nelle categorie predette tenute all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, compatibilmente con la struttura societaria e in coerenza con le funzioni attribuite alla stessa. In tale sua veste, pertanto, la società costituisce un "ente di diritto privato in controllo pubblico" sottoposta agli obblighi in questione.

Con il presente documento, Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. (BOF), dopo avere adottato per la prima volta il proprio Piano, dando attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e dai suoi successivi atti applicativi, intende procedere, come prescritto dalla normativa, ad adottare l'aggiornamento del Piano stesso, con la finalità di precisare ed aggiornare il sistema di controllo interno volto alla prevenzione della corruzione, dell'illegalità e della "mala amministrazione", da considerarsi come integrativo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo già adottato dalla società ai sensi del d.lgs. n. 231/01.

Il presente aggiornamento si inserisce in un quadro normativo segnato da molteplici novità, di cui si è tenuto conto, tra cui l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nonché del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica*".



Art. 2. Principi generali.

La società è dotata di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, da intendersi qui interamente richiamato per quanto utile ai presenti fini, viene integrato dalle previsioni del presente Piano.

L'ANAC, con le già citate *“Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, approvate con deliberazione n. 1134 del 8 novembre 2017, ha precisato che le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico (ovvero i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.), sono tenuti all'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assumendo come atto di indirizzo il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (oggi approvato con deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023)

Per quanto attiene alla tipologia dei reati della cui prevenzione si tratta, mentre il modello di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento a reati commessi nell'interesse o vantaggio della società, perlomeno in una certa misura, il presente piano di prevenzione, così come previsto dalla l. n. 190/2012, intende prevenire anche reati commessi in danno della società, nonché, come già rilevato, fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano, non solo l'intera gamma di reati contro la pubblica amministrazione contemplati dal Titolo II del Libro II del Codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", in cui vanno ricomprese tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. In altri termini, rilevano, ai fini del presente piano, tutte le situazioni nelle quali interessi privati condizionino, o possano condizionare, impropriamente l'azione della società, sia che tale condizionamento abbia effettivamente avuto luogo, sia che esso si sia arrestato al livello del tentativo.



Art. 3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della l. 190/2012 come modificata dal d.lgs. n. 97/2016.

La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016. La relativa disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). L'assemblea, con delibera del..... ha individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Società nel sig....., conferendogli idonei poteri.

Al predetto atto di nomina è seguito un comunicato della società con cui si invitano tutti i dipendenti a prestare al RPCT la massima collaborazione ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 62/2013; la violazione di tale dovere sarà sanzionata disciplinarmente e sarà valutata con particolare rigore.

La nomina viene effettuata senza maggiori oneri a carico della Società, fatto salvo il riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure organizzative, fermi restando i vincoli di legge.

In caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Sussiste, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, comma 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.



In particolare, il RPCT svolge i seguenti compiti:

- a) elabora la proposta di Piano della Prevenzione della Corruzione, che deve essere approvata dall'assemblea della società;
- b) definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- c) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- d) propone modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di cambiamenti nell'organizzazione ;
- e) verifica la possibilità di effettuare la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nelle quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ;
- f) individua il personale da inserire nei percorsi di formazione incentrati sui temi dell'etica e della legalità nonché della normativa e degli strumenti anticorruzione;
- g) effettua l'attività di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di prevenzione della corruzione, nonché individua le integrazioni e le modifiche del Piano ritenute più opportune;
- h) segnala all'assemblea le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- i) esercita l'azione disciplinare nei confronti dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Inoltre, ai sensi del D.lgs. 39/2013 s.m.i., il RPCT deve:

- a) curare, anche attraverso le disposizioni del PTPC, il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 39/2013);
- b) contestare ai soggetti interessati l'esistenza o l'insorgere di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 e curare il conseguente procedimento;
- c) pronunciare la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato di una causa di incompatibilità;



Inoltre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i., il RPCT:

- a) riceve e decide le istanze di riesame delle richieste di accesso civico e generalizzato;
- b) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

Il RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 14, l. n. 190/12, redige ogni anno, la relazione contenente il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione nonché eventuali previsioni per l'anno successivo. Tale relazione pubblicata sul sito internet della Società.

Art. 4. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione.

3.1. La società ha come oggetto l'attività di onoranze e trasporti funebri principalmente nell'ambito del territorio del Comune di Bergamo.

3.2. Il Comune di Bergamo costituisce il socio unico.

3.3. Le aree di rischio relativamente alle decisioni di competenza degli organi societari sono confermate le seguenti:

Area A: acquisizione e progressione del personale, conferimento incarichi (possibili reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-quater, 322, 323, 328 c.p.)

Attività ricomprese nell'Area:

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione.

Possibili criticità:

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova



scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Misure di prevenzione:

La principale misura di prevenzione è costituita dal rispetto del regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.

Il predetto regolamento impone la celebrazione di procedure improntate ai principi generali di pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari opportunità.

Visto che la società è gestita da un amministratore unico, l'iniziativa di assunzione al di fuori del piano e l'indizione di una selezione per una posizione dirigenziale, oltre a dover essere adeguatamente motivata, deve essere comunicata al socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni, può esprimere le proprie valutazioni in merito.

La valutazione dei candidati avviene ad opera di una commissione giudicatrice, la quale opera secondo una procedura ben definita e trasparente.

La graduatoria deve essere comunicata al socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni, può esprimere le proprie valutazioni in merito.

L'atto di conferimento di incarichi è sottoposto all'obbligo di indicare diversi elementi previsti dal regolamento e, nel caso di incarichi da valore superiore ai 40.000 Euro, è prevista la celebrazione di una procedura ad evidenza pubblica, nei termini di cui al predetto regolamento, nonché un'informativa nei confronti del socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni, può esprimere le proprie valutazioni in merito.

Inoltre, il regolamento societario per la trasparenza e l'integrità e per l'accesso ai documenti amministrativi prevede specifiche forme di trasparenza con riferimento ai procedimenti di selezione del personale.



Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture (possibili reati di cui agli art. 317, 318, 319, 319-quater, 322, 323, 328 c.p.).

Attività ricomprese nell'Area:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Possibili criticità:

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire *extra* guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia



rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;

- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale.

Misure di prevenzione:

La principale misura di prevenzione è costituita dal rispetto del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture aggiornato in coerenza con il combinato disposto di cui al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).

Nel predetto regolamento societario sono previste diverse forme di controllo riguardanti:

- la determinazione a contrarre, la quale, nel caso di contratti di durata superiore a cinque anni o che comportano obbligazioni a carico della società non ricomprese nel budget annuale o nei piani poliennali, è assunta dall'amministratore unico, previa autorizzazione dell'assemblea. Inoltre, la determinazione a contrarre che prevede l'utilizzo di una procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, deve essere tempestivamente segnalata al socio, il quale può effettuare rilievi sulla regolarità e legittimità della procedura seguita.

- l'aggiudicazione provvisoria è pronunciata dall'amministratore unico, il quale provvede ad informare il socio, che può esprimere le proprie valutazioni in merito alla legittimità della procedura svolta entro 20 (venti) giorni.

Area C: gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o provvedimenti amministrativi variamente denominati ai fini dell'esercizio delle attività aziendali o di attività strumentali alle stesse e gestione dei rapporti con organismi di vigilanza e controllo (possibili reati di cui agli artt. 321, 322 c.p.)

Attività ricomprese nell'Area:

- richiesta alla pubblica amministrazione competente di provvedimenti amministrativi necessari all'esercizio della propria attività sociale;

- gestione del rapporto con il socio pubblico;

- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza e controllo con riferimento all'attività svolta dalla società.

Possibili criticità:

- accordi corruttivi per ottenere provvedimenti amministrativi al di fuori dei casi previsti dalla legge



o previa valutazione discrezionale della pubblica amministrazione distorta o trattazione della pratica secondo un ordine diverso da quello naturale, oppure accordi corruttivi per evitare controlli o per influenzarne l'esito e la successiva eventuale sanzione, di qualsiasi genere.

Misure di prevenzione:

I rapporti con la pubblica amministrazione sono normalmente intrattenuti dall'amministratore unico, il quale riferisce costantemente di tale attività all'assemblea, obbligatoriamente e senza indugio in caso di accertamenti, contestazioni, richieste di informazioni avanzate da autorità pubbliche preposte a funzioni di controllo con poteri ispettivi e sanzionatori quali, a titolo esemplificativo, la Guardia di Finanza, la Corte dei conti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Corte dei conti, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato del lavoro.

Area D: Attività di gestione dei pagamenti e di maneggio di denaro in generale, nonché di utilizzo di beni aziendali (possibili reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-quater, 322, 323, c.p.).

Attività ricomprese nell'Area:

- pagamenti effettuati nei confronti di terzi tramite bonifici bancari, carte di credito aziendali o altri strumenti di qualsiasi genere;
- utilizzo di beni aziendali, quali autovetture, dotazioni di ufficio, ecc.
- utilizzo di denaro in contanti appartenente alla società.

Possibili criticità:

- utilizzo illecito, distorto o per fini personali delle risorse della società.

Misure di prevenzione:

Previsione della necessità di almeno due chiavi di accesso in possesso di persone diverse per la disposizione di bonifici o altri strumenti elettronici, previsione di firma congiunta negli altri casi; supervisione costante dell'amministratore unico sull'utilizzo di beni aziendali da parte dei dipendenti e relazione almeno annuale sull'attività di controllo svolta al socio unico.

Art. 5. Codice di comportamento.

Le disposizioni del codice di comportamento adottato dal Comune di Bergamo si applicano a tutti i dipendenti della società, nonché ai collaboratori o incaricati a qualsiasi titolo, in quanto compatibili.

Il codice e i suoi aggiornamenti sono trasmessi e resi disponibili a tutti i dipendenti della società,



nonchè ai collaboratori e agli incaricati.

L'amministratore unico, cura che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o all'affidamento di un incarico, sia consegnata e sottoscritta dagli assunti o dagli incaricati, a qualsiasi titolo, copia del predetto codice di comportamento.

Le disposizioni di cui al predetto codice devono essere rispettate anche da parte dei soggetti contraenti con la società, a qualsiasi titolo. La società può prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nel codice di comportamento costituisce causa di esclusione della gara.

Il rispetto delle norme del codice di comportamento viene verificato costantemente dal responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza che riferisce sull'attività svolta almeno annualmente all'assemblea.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza esercita la funzione disciplinare nei confronti dei dipendenti che abbiano violato il codice di comportamento, nel rispetto delle previsioni del rispettivo inquadramento contrattuale, nonchè aziona, o cura che vengano azionate, le clausole contrattuali previste in caso di violazioni da parte di contraenti o collaboratori o incaricati a qualsiasi titolo.

Art. 6. Diffusione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

La Società si impegna a dare la più ampia diffusione al presente Aggiornamento e a quelli successivi. Il presente Aggiornamento verrà pubblicato sul sito *web* della Società nell'area denominata "*Società trasparente*".

Ai dipendenti, ai nuovi assunti, ai collaboratori stabili della Società verrà consegnata una copia del presente documento o sarà garantita la possibilità di consultarlo direttamente all'interno del sito internet aziendale. E' inoltre fatta loro richiesta di sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi ivi descritti.

I dipendenti nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente Piano aggiornato, attuando le misure obbligatorie e ulteriori ivi individuate sul tema della prevenzione di fenomeni corruttivi.

Tutti i dipendenti sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad eseguire un'attività di analisi e di valutazione propositiva del Piano e delle attività a rischio.



Art. 7. Formazione in tema di anticorruzione, integrità e trasparenza.

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del PTPC, al fine di consentire una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società.

La Società pone particolare attenzione alla formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, nonché dell'integrità e della trasparenza.

Nello specifico, il RPCT predispone entro il 31 gennaio di ogni anno il "*Piano di formazione ed informazione*", nel cui ambito sono contenuti i percorsi formativi sui temi della prevenzione della corruzione, dell'integrità e della trasparenza.

Art. 8. Il principio di rotazione.

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.

In generale, tuttavia, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Essa, pertanto va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Ciò posto, la Società, con provvedimento dell'amministratore unico, valuterà e, nel caso, introdurrà le più opportune iniziative, modalità e tempistiche, finalizzate a consentire la rotazione dei dipendenti addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione, come sopra specificate, per quanto applicabile all'organizzazione aziendale e tenuto conto dell'esiguità dell'organigramma societario.

Art. 9. Disposizioni in tema di incarichi. Norme in tema di inconfiribilità ed incompatibilità.

Il presente aggiornamento del PTPC richiama tutte le disposizioni normative vigenti in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi previste e disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013 s.m.i., nonché, da ultimo, per quanto riguarda gli amministratori dall'art. 11, comma 11, del d.lgs. n.



175/2016 s.m.i..

Negli atti di conferimento degli incarichi deve essere fatta menzione espressa delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico.

All'atto del conferimento, l'interessato deve presentare, quale condizione di efficacia dell'incarico stesso, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dalla legge, secondo un fac-simile predisposto dalla società e con allegazione di un elenco di tutti gli incarichi ricoperti, nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. All'atto del conferimento, nonché annualmente nel corso dell'incarico, l'interessato presenta altresì una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità ivi previste. Le dichiarazioni in questione sono pubblicate nel sito della Società.

L'organo o soggetto che conferisce l'incarico è tenuto a verificare, con la massima cautela, l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare, non essendo sufficiente attenersi a quanto dichiarato dal soggetto incaricato.

Il procedimento di conferimento dell'incarico si deve ritenere definitivamente perfezionato solo all'esito della verifica sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi dichiarati e dei fatti notori comunque acquisiti.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni in tema di inconferibilità e i relativi contratti sono nulli.

I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

Al RPCT, in particolare, spetta il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile.

Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, pronunciata dal RPCT, ove decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato quest'ultimo non eserciti l'opzione



per una delle attività incompatibili.

Art. 10. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavori dei dipendenti.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i., la Società si assicura di evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti della società stessa.

Negli atti relativi alla selezione del personale deve essere espressamente menzionata la condizione ostativa di cui sopra e i soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza della stessa. L'attività di vigilanza sul rispetto di tale condizione spetta al RPCT.

Art. 11. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i. i dipendenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, (Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Concussione, Corruzione per l'esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Induzione a dare o promettere utilità, Istigazione alla corruzione, Abuso d'ufficio, Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, Rifiuto di atti d'ufficio-omissione) non possono: fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; fare parte delle commissioni per la scelta del contraente o per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; svolgere incarichi che comportano funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 12. Incarichi esterni.

I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla Società, fatti salvi gli incarichi che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge non



necessitano di preventiva autorizzazione.

Così come disposto dall'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i., l'autorizzazione a compiere attività non ricomprese nei compiti d'ufficio è effettuato secondo criteri oggettivi e predeterminati, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'attività sociale o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il dipendente che intenda svolgere un incarico esterno deve indirizzare la richiesta di autorizzazione via posta elettronica all'amministratore unico almeno dieci giorni prima il previsto avvio dell'attività esterna, salvi casi eccezionali e debitamente motivati.

La richiesta suddetta deve dichiarare:

- a) l'oggetto dell'incarico, il quale non deve rientrare tra i compiti del servizio cui è assegnato il dipendente;
- b) l'amministrazione pubblica o il soggetto privato che intende conferire l'incarico;
- c) la durata dell'incarico e l'impegno richiesto;
- d) il compenso stabilito;
- e) l'insussistenza di incompatibilità con l'attività lavorativa svolta a favore di BOF nonchè l'assenza di situazioni di conflitto, anche solo potenziale, di interessi, tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite;
- f) che l'incarico verrà svolto fuori dal normale orario di lavoro, senza avvalersi in alcun modo delle strutture e delle attrezzature dell'ufficio di appartenenza e senza alcun pregiudizio per la società.

Le richieste autorizzate sono pubblicate nella sezione dedicata al Personale della pagina "Società trasparente" sul sito web della società.

I dipendenti ai quali sia conferito o autorizzato l'incarico hanno l'obbligo:

- a) di svolgere l'attività esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, al di fuori del complesso di prestazioni rese in via ordinaria o straordinaria a favore della società;
- b) di non utilizzare per lo svolgimento dell'attività autorizzata, locali, mezzi ed attrezzature della società, salvo eccezionale e specifica autorizzazione in tal senso;
- c) di assicurare la piena compatibilità tra lo svolgimento dell'attività autorizzata e quello dell'attività lavorativa a favore della società.

È consentita l'iscrizione in albi professionali, o in sezioni speciali, fermo restando il divieto di svolgere prestazioni libero-professionali a favore di terzi.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari



previste dalla legge, dai contratti di lavoro, dalla regolamentazione interna.

Art. 13. Segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 179/2017 e al d.lgs. n. 24/2023. (c.d. *whistleblowing*).

La Società tutela il dipendente che, fuori dai casi di diffamazione e calunnia, segnali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, fermo restando che la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. In casi particolari, possono essere prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati

Ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i. il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di eventuali misure ritenute ritorsive nei



confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere, ai fini dell'eventuale comminatoria, da parte dell'Autorità stessa, delle sanzioni pecuniarie previste al comma 6 del predetto art. 54-bis.

L'identità del segnalante è sottratta all'accesso previsto dalla l. n. 241/1990 s.m.i. e non può essere rivelata se non nei casi e modi previsti dalla legge (comma 3, art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.).

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis citato, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche nonchè alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile, a meno che l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere inviate al RPCT all'indirizzo dedicato di posta elettronica.....

Il RPCT esegue le dovute verifiche e valutazioni in fase istruttoria al fine di avviare le opportune indagini interne, le quali dovranno concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione, salve motivate esigenze di ulteriore istruttoria.

Il RPCT è responsabile della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante secondo quanto previsto dalla legge e dal presente documento.

Art. 14. Sanzioni disciplinari.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano, così come aggiornato, costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi applicabili in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

Ove il RPCT rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare avvia tempestivamente l'azione disciplinare nei termini e con la procedura di legge nonchè secondo quanto previsto nei contratti collettivi di riferimento.



SEZIONE TRASPARENZA

Art. 15. Premessa - Principi generali. Accesso generalizzato.

L'art. 1, comma 15, della l. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con particolare riferimento ai procedimenti di concessione e autorizzazione, scelta del contraente, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale.

L'art. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, specifica che la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè sottolinea che la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, venendo a costituire condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali ed integrando il diritto ad una buona amministrazione, così da concorrere alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Le norme in tema di trasparenza sono funzionali all'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

L'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. ha previsto un accesso c.d. "generalizzato", sancendo la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e dalle società in controllo pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, la quale libertà deve essere garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, come precisati al successivo art. 27.

Il d.lgs. n. 175/2016 ha ribadito, all'art. 22, che le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, l'art. 19 del predetto testo normativo ha introdotto specifici obblighi di pubblicazione, con l'estensione, in caso di inottemperanza, delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.. In



particolare, i nuovi obblighi introdotti riguardano: a) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; b) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; c) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 15-*bis* del d.lgs. n. 33/2013 le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il *curriculum vitae*; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La predetta pubblicazione, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 16. Le attività di pubblico interesse svolte dalla società.

La disciplina in tema di trasparenza amministrativa si applica alle società in controllo pubblico limitatamente alla propria attività di pubblico interesse e con riferimento alla propria organizzazione.

S'intendono di pubblico interesse le attività di servizio pubblico e di pubblica utilità svolte dalla società nel territorio del Comune di Bergamo, con particolare riferimento alle attività svolte in regime tariffario calmierato secondo le indicazioni impartite dal Comune di Bergamo.

Sono parimenti da considerarsi di interesse pubblico le funzioni di acquisto di beni e servizi o di svolgimento di lavori e di gestione di risorse umane e finanziarie strumentali alla realizzazione delle attività di cui sopra.

Viceversa non sono da considerarsi di pubblico interesse le attività aventi natura commerciale esercitate entro o al di fuori del territorio del Comune di Bergamo. Inoltre, non sono da considerarsi



di pubblico interesse le attività aventi mera valenza organizzativa interna e industriale, senza riflessi diretti nei rapporti con l'utenza.

Art. 17. Obblighi di trasparenza.

La società è tenuta ad ottemperare all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet, secondo le modalità previste dalla normativa e dal presente regolamento, dei dati e delle informazioni previste per le società in controllo pubblico dal prospetto allegato n. 1 alla determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, nonché dei dati e delle informazioni la cui pubblicazione divenga obbligatoria in forza di atti successivi ed, in ogni caso, dei dati e delle informazioni la cui pubblicazione sia prevista per legge o in forza del presente documento.

Art. 18. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Con riferimento alla carica di amministratore unico, devono essere oggetto di pubblicazione i seguenti dati: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il *curriculum*; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, (ovvero una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, e una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche) nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge (ovvero quelle relative alla variazione della propria situazione patrimoniale), con riferimento al soggetto titolare della carica di cui sopra, nonché al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Qualora i predetti incarichi siano stati assunti a titolo gratuito, non si applicano gli obblighi di pubblicazione appena indicati, fatta salva la pubblicazione della deliberazione che dispone circa la gratuità dell'incarico.

Ai dirigenti sono applicabili solo le fattispecie di cui alle lettere da a) ad e), con esclusione di



quanto previsto alla lett. f).

Art. 19. Comunicazione di indirizzo di posta elettronica certificata.

La società rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa l'attività che lo riguarda.

Art. 20. Limiti alla trasparenza.

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari cui è tenuta la società avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Nell'ottemperare agli obblighi di trasparenza cui è tenuta, la società provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chi sia addetto ad attività di interesse pubblico della società sono rese accessibili. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare dati sensibili.

Art. 21. Accesso civico e accesso generalizzato.

Chiunque può chiedere atti e documenti che la società sia tenuta a pubblicare in ottemperanza alla normativa vigente e al presente regolamento, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (accesso civico).

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita, deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e va presentata al direttore tecnico al seguente indirizzo mail amministrazione@bergamoonoranzefunebri.it.

L'ufficio si pronuncia sulla richiesta entro 30 (trenta) giorni, procedendo alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e trasmettendolo contestualmente al richiedente, ovvero comunicando al medesimo l'avvenuta pubblicazione, con l'indicazione del collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti



risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Ufficio indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di mancata risposta nei termini o di diniego, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT al seguente indirizzo mail: direzione@bergamoonoranzefunebri.it il quale decide con provvedimento motivato entro 10 giorni.

Si applica, per tutto quanto qui non specificato, il procedimento di cui all'art. 5 del. d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Il medesimo procedimento si applica per l'accesso generalizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Art. 22. Limiti all'accesso civico e all'accesso generalizzato.

L'accesso civico e generalizzato è rifiutato, a termini di legge, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Inoltre, l'accesso in questione è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Si applicano anche, in quanto compatibili, i limiti di cui all'art. 24 della l. n. 241/1990.

Art. 23. Modalità di pubblicazione.

La società garantisce la qualità delle informazioni riportate nel proprio sito internet nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito della società è collocata un'apposita sezione denominata "*Società trasparente*", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. La società non può



disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "*Società trasparente*".

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito della società e rimangono pubblicati normalmente per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "*Società trasparente*".

Art. 24. Il responsabile della trasparenza.

Il responsabile della trasparenza coincide con il responsabile della prevenzione della corruzione, essendo le due figure unificate per espressa disposizione normativa (RPCT).

Il responsabile vigila sull'effettiva pubblicazione delle informazioni e dati oggetto di trasparenza, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento; promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità cui è tenuta la società ai sensi di legge e di regolamento, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; monitora il funzionamento complessivo del sistema di trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; propone aggiornamenti e revisioni della sezione Trasparenza del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione; si assicura di ricevere tempestivamente da tutti gli organi societari la segnalazione circa il compimento di attività i cui atti devono essere oggetto di pubblicazione; controlla e assicura la regolare ed efficiente organizzazione del sistema di accesso civico e generalizzato e decide sulle eventuali richieste di riesame; svolge tutte le altre funzioni ad esso affidate dalla normativa vigente in tema di trasparenza.

L'Amministratore Unico

Aldo Cristadoro

